

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO SUI CONTRATTI TIPO  
STIPULATI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED I  
CONSUMATORI CON IL PATROCINIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

**ART. 1**

Il soggetto richiedente la registrazione del marchio collettivo è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con sede in Cuneo, via E. Filiberto 3, CF 80000110041 (in seguito denominata Camera di commercio).

**ART. 2**

La Camera di Commercio è ente con personalità giuridica di diritto pubblico avente, tra le funzioni elencate all'art 2 della l 580/93 sul riordino delle Camere di Commercio, scopo di tutela del consumatore e della fede pubblica.

**ART. 3**

La legittimazione a rappresentare la Camera di commercio è in capo al Presidente pro tempore della medesima.

**ART. 4**

Il presente regolamento d'uso individua le norme di utilizzo del marchio da apporre sui contratti tipo stipulati dalle associazioni di categoria e dai consumatori con l'intervento dell'ente camerale.

**ART. 5**

Le imprese che intendono fruire del marchio devono avere la sede legale in provincia di Cuneo, aver aderito al protocollo di intesa relativo al settore di appartenenza e rispettare quanto previsto dal presente regolamento d'uso.

**ART. 6**

Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento d'uso, la Giunta camerale provvede a:

- a) definire le linee programmatiche di gestione del marchio individuando i settori in cui si ritiene più opportuna la predisposizione di contratti tipo;
- b) sovrintendere e vigilare sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento d'uso;
- c) promuovere i contratti tipo predisposti dalle Associazioni di Categoria e dai consumatori con l'intervento dell'area di regolazione del mercato della Camera di Commercio.

#### **ART. 7**

L'attività di predisposizione dei contratti tipo è svolta da appositi Comitati tecnici costituiti dai componenti delle Associazioni di Categoria interessate e dai rappresentanti provinciali delle Associazioni dei consumatori, coadiuvati da un esperto legale, dal dirigente e dai funzionari camerali dell'area di regolazione del mercato.

In particolare i Comitati tecnici:

- a) provvedono allo studio ed alla predisposizione dei contratti tipo nei settori individuati dalla Giunta camerale;
- b) si riservano di verificare il corretto utilizzo nel tempo del marchio, disponendone in caso negativo la revoca.

#### **ART. 8**

L'ufficio competente dell'area di regolazione del mercato provvede a:

- a) svolgere le attività di segreteria dei Comitati tecnici;
- b) valutare le richieste di utilizzo del marchio;
- c) tenere un elenco aggiornato delle imprese che avendo siglato il protocollo d'intesa utilizzano i contratti tipo approvati dalla Giunta camerale;
- d) concedere il diritto all'uso del marchio sui predetti contratti tipo;
- e) effettuare le cancellazioni dall'elenco, a fronte di richiesta degli stessi operatori ovvero a seguito provvedimento dei Comitati tecnici.

#### **ART. 9**

Le Associazioni di categoria, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Coldiretti, ecc, nonché le Associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Movimento Consumatori, Adiconsum, Comitato Difesa Consumatori, ecc., della provincia di Cuneo, hanno il dovere di segnalare eventuali abusi nell'uso del marchio all'Ente camerale per l'adozione dei provvedimenti di cui al seguente ART.12, salvo che il fatto costituisca reato, nel qual caso la Camera di commercio provvederà alla segnalazione agli organi competenti.

#### **ART. 10**

Il marchio è concesso in uso esclusivamente dalla Camera di Commercio di Cuneo. La domanda di utilizzo del marchio deve essere indirizzata, direttamente o per il tramite delle Associazioni di Categoria, all'Ufficio contratti tipo dell'ente camerale corredata dal protocollo di intesa sottoscritto. Il rilascio è gratuito.

**ART.11**

Il marchio è costituito da tre semicerchi di differente spessore all'inizio ed al termine di ciascun tracciato, concentrici ed equidistanti, disegnati alla sinistra di un ideale asse verticale, contenenti la lettera "Q" maiuscola tracciata in un carattere con grazie tipografiche; il semicerchio esterno viene prolungato nella parte inferiore dalla scritta "CUNEO" tracciata in carattere bastone.

**ART.12**

Il marchio è apposto dall'impresa sulla modulistica che riproduce il contratto tipo e non può essere utilizzato su altri formulari dell'impresa. Eventuali abusi nell'uso del marchio saranno sottoposti a valutazione del Dirigente dell'area sostegno del mercato, che potrà revocare il marchio con conseguente cancellazione dall'elenco delle imprese aderenti.

**ART.13**

Il marchio deve essere riprodotto utilizzando esclusivamente i file forniti su richiesta dalla Camera di Commercio di Cuneo o dalle Associazioni di categoria convenzionate, dei quali è espressamente proibita qualunque modifica anche parziale. Può essere riprodotto a colori (file @ContrattiColore) o in scala di grigi (file @ContrattiGrigi), assecondando il contesto grafico del documento. Esclusivamente in caso di riproduzione a mezzo stampa serigrafica è consentito l'utilizzo dell'apposita versione (file @ContrattiSerigrafia) da stampare in bianco se su fondo scuro ed in Blue Reflex se su fondo sufficientemente chiaro. Il marchio deve essere riprodotto con altezza non inferiore a 2,5 cm; in serigrafia con altezza non inferiore a 3 cm; nella versione a colori con ombra (file @ContrattiShadow) con altezza non inferiore a 4 cm.

**ART.14**

E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

**ART.15**

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

Cuneo,

Camera di Commercio di Cuneo  
Il Presidente Ferruccio Dardanello

---